



MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
PRETURA DI S. PIETRO VERNOTICO

(1)

BOLLETTA N. 1114/82

Il Sig. *Giorgia Lina* *M. di not. n. 13/82* ha pagato:

per diritti di copia	L. 350
» certificazione di conformità	» 500
» rilascio	»
» urgenza	» 1700
» 1 ^a iscrizione	» 500
» fascicolazione	» 500
» comunicazione	»
» originale	» 500
» trascrizione - registrazione	»
» compilazione di mandato	»
» ricerca e visione	»
» vidimazione libri di commercio	»
» iscrizione registro imprese e deposito atti	»
per diritti recuperati (mod. 69)	»
per doppio decimo (Ufficio registro)	»
per aggio Cassa Avvocati e Procuratori	»
per	»
per	»
per	»
li 27582	TOTALE L. 4750

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



(1) Indicazione dell'Ufficio.



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oOo-----

Prot. N° 4234
Uff.: Inquilinato.-

Al Sig. M. M. M. M.

Via S. Giovanni - 1° - 70100 Brindisi

OGGETTO: Assegnazione alloggio in locazione semplice nel Comune di
Brindisi - Via S. Giovanni - 1° - 70100 Brindisi

Si comunica che l'alloggio assegnato alla S.V. è composto di
vani utili oltre gli accessori equivalenti a vani legali

La invito, pertanto, a presentarsi presso questo Istituto,
Casimiro n.27, alle ore del giorno
per ritirare il contratto a suo tempo sottoscritto dalla S.V.-

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dell'a-
legato bollettino di c/c postale il versamento della somma di lire
4.500.000 come appresso dovuto:

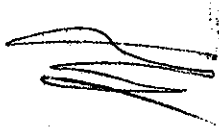
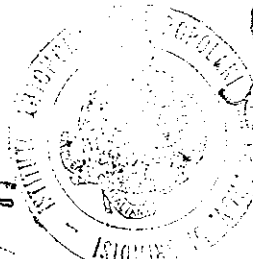
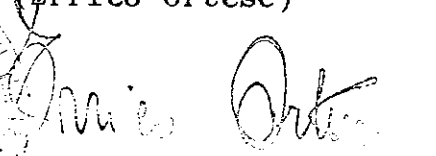
- | | |
|---|---------------|
| 1) mensilità di fitto e servizi dal <u>1°</u> <u>AG</u> 1988 al <u> </u> | |
| £. <u> </u> x vani <u> </u> £. | <u>13.500</u> |
| 2) canone consumo acqua e fogna..... " | <u>1.700</u> |
| 3) contributo spese illuminazione scale..... " | <u>650</u> |
| 4) canone mensile per funzionamento impianto di
bruciatore, autoclave, salvo conguaglio..... " | <u> </u> |
| TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO..... £. | <u>15.850</u> |
| 5) deposito cauzionale (pari a due mensilità fit.)" | <u>27.700</u> |
| 6) spese contrattuali....." | <u>1.500</u> |
| T O T A L E.....£. | <u>45.050</u> |
| 7) mensilità arretrate dal <u> </u> al <u> </u> £. | <u>27.700</u> |
| T O T A L E.....£. | <u>72.750</u> |

Il canone decorre dal mese di 1° AG 1988, essendo tutti
gli impianti, a tale data, funzionanti.

Il canone mensile suindicato s'intende in via provvisoria e
me tale suscettibile di aumento o diminuzione in rapporto all'effetti-
vo ammontare delle opere, che risulterà dagli atti finali di collauda-
cui è subordinato il piano finanziario definitivo, ovvero eventuali c-
sposizioni legislative.

La eventuale rateizzazione dei canoni arretrati sarà concor-
data nella stessa data di cui sopra, all'atto del ritiro del contratt-

IL PRESIDENTE
(Errico Ortese)



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13-9-1940, N. 1474)

Prot. N. 4520

li. 4 MAG. 1982

SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA

RACCOMANDATA

- Sig. Maugiz Rho
via G. Panoni n. 6
S. Pietro Vernotico

OGGETTO: Sollecito definizione pratica sanatoria -

Con riferimento alla nota n. 4234 del 13.5.1980 si sollecita la S.V. a voler regolarizzare la posizione contabile contrattuale relativa all'alloggio occupato entro dieci giorni dalla presente, preavvertendola che, in caso di inottemperanza, questo Istituto a dirà le vie legali.

IL PRESIDENTE

(Michele NARCISI)

GR/mz



PRETURA DI SAN PIETRO VERNOTICO

ATTO DI NOTORIETA'

L'anno 1982, addì 27 del mese di maggio nell'Ufficio della suddetta Pretura.

v. h5/82 n.c.

Allo scopo di porre in essere mediante attestazione giudiziale la verità di quanto andrà qui appresso a specificarsi:

A richiesta del Sig. MANGIA Elio, nato S. Pietro Vernotico il 2 gennaio 1949, ivi res. alla via Ezio Vannoni, 6.

Avanti al sottoscritto Liberato Bollino Direttore di Sezione Dirigente della Pretura di San Pietro V.co, sono personalmente comparsi i testimoni appresso generalizzati a ciascuno dei quali è stata fatta seria ammonizione sulla importanza religiosa e morale del giuramento che devono prestare e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, leggendo la formula:

"Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a DIO e agli uomini, giurate di dire la verità e null'altro che la verità".

Quindi i testimoni stando in piedi, hanno prestato uno dopo l'altro il giuramento, pronunciando le parole "LO GIURO".

Interrogati sulle loro generalità hanno risposto essere:

1) MOLA Luigia, nata S. Pietro Vernotico il 19 febbraio 1956, ivi res. via E. Vanoni, 18 (casalinga);

2) MARCHESE Luigia, nata Castiglion^{ne} di Lecce il 20 agosto 1924, res. S. Pietro V. co via E. Vanoni, Palzzina A (passionata);

3) LANZO Concetta, nata Torchiarolo il 13 agosto 1940, res. S. Pietro V. co alla via E. Vanoni, 2 (contadina);

4) GRECO Salvatore nato S. Pietro V. co il 6 luglio 1942, ivi res. alla via Pisani, 5 (impiegato).

Dopo di che gli stessi sotto il vincolo del prestato giuramento hanno reso concordemente, la seguente:

DICHIARAZIONE

E' vero, pubblico, notorio ed a nostra personale conoscenza che il Sig. Mangia Elio nato a S. Pietro V. co il 2/1/1949 ed ivi residente è separato di fatto dalla moglie PAGANO Anna nata a S. Pietro V. co il ~~2/2/53~~ 2 settembre 1953, da circa otto anni;

Che è in corso giudizio di separazione legale;

Che il Sig. Mangia Elio, da circa sette anni, convive more uxorio con la sig.ra Zaimovic Alja, dalla quale ha avuto tre figli: Claudia, Dino e Maurizio, rispettivamente di anni sette, cinque e mesi dieci.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to: Mola Luigia; F.to: Marchese Luigia; F.to: Lanzo

Concetta; F.to: Greco Salvatore. Il Cancelliere Dirigente



F.to:Liberato Bollino.

E'conforme al suo originale che si rilascia alla
parte interessata.

San Pietro V.co,li 27 maggio 1982.

IL CANCELLIERE DIRIGENTE



Liberato Bollino

COMUNE DI **BITRITTO**
 PROVINCIA DI **BARI**

CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA
 PER ASSEGNI FAMILIARI

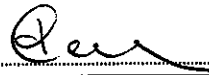
(T.U. delle norme sugli assegni familiari, Art. 38 -
 Decreto interministeriale 30 agosto 1937)

Si certifica che in questa anagrafe della popolazione residente è iscritta la famiglia:

Cf. Mangia Elio 1949
 n. San Pietro Vernotico 2/1/1949 n. 8 I A
 cgt. Pagano Anna
 San Pietro Vernotico 2/8/1969 n. 65 II A
 Iscr. 9/7/1981 da S. Pietro Vernotico (103)
 Via Molideo n. 24

Fg. Mangia Maurizio 1981
 n. Carbonara 8/7/1981 n. 49 II A
 cel.
 Iscr. 17/7/1981
 Via Molideo n. 24



DATA **12-7 MAG 1982** IL COMPILATORE  L'UFFICIALE DI ANAGRAFE 

Copia del presente certificato è stata consegnata al sottoscritto datore di lavoro il
 e dallo stesso spedita all'I.N.P.S. - Sede di il 19
 Firma del datore di lavoro Domicilio

N.B. Non costituiscono materia di certificazione le notizie concernenti la professione, arte e mestiere e la condizione non professionale (art. 30 del D.P.R. 31-1-1958, n. 136).
 La qualifica di Capo Famiglia è attribuita ai soli effetti anagrafici (art. 4 del D.P.R. 31-1-1958, n. 136).

AVVERTENZE

- 1) Gli assegni familiari spettano, per le persone a carico, ai lavoratori che, nel territorio dello Stato, prestino attività alle dipendenze di terzi o siano disoccupati (e fruiscano del trattamento di disoccupazione), qualunque ne sia l'età, il sesso o la nazionalità; hanno diritto agli assegni familiari, alla stregua dei lavoratori dipendenti, i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni.
- 2) Gli assegni spettano, nei limiti e con le condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore:
 - a) per il coniuge; b) per i figli legittimi o legittimati, per quelli naturali legalmente riconosciuti, per quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (o nati dall'altro coniuge prima del matrimonio o legalmente da lui riconosciuti anteriormente o posteriormente al matrimonio), per i fratelli e le sorelle (anche uterini e consanguinei e compresi i figli naturali della madre), per i nipoti (in linea retta o collaterale e compresi i figli naturali di una figlia o sorella nubile legalmente riconosciuti dalla madre), per i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge e per i minori affiliati e adottati; c) per i genitori legittimi, naturali ed adottivi, per gli affilanti, per il patrigno e la matrigna e per la persona cui il lavoratore fu regolarmente affidato dagli organi competenti ai sensi di legge; d) per gli altri ascendenti in linea retta del lavoratore.
- 3) Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari, capi famiglia, gli assegni familiari spettano solo per i figli e le persone ad essi equiparate indicate alla precedente lettera b), salve le particolari condizioni stabilite dalle specifiche disposizioni di legge (particolari disposizioni sono previste in sede regionale).
- 4) Ai titolari di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti spettano gli assegni familiari, nei limiti e alle condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore:
 - a) per il coniuge; b) per i figli legittimi o legittimati, per quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, per quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (o nati dall'altro coniuge prima del matrimonio e legalmente da lui riconosciuti anteriormente o posteriormente al matrimonio), per i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge e per i minori affiliati o adottati.
- 5) Gli assegni familiari non spettano:
 - a) al coniuge del datore di lavoro; b) ai parenti ed affini non oltre il 3° grado del datore di lavoro, che siano con lui conviventi; c) ai lavoratori in genere indipendenti che assumano per proprio conto l'incarico di condurre a termine determinati lavori nell'interesse dei loro clienti, fatta eccezione per gli artigiani delle Regioni sarda e siciliana ai quali gli assegni competono ai sensi di particolari leggi regionali.
- 6) Per ottenere gli assegni, gli aventi diritto debbono presentare anzitutto, un certificato di stato di famiglia, redatto dal Comune di origine o di residenza sul presente modulo. Nel caso in cui la persona a carico, per cui si richiedono gli assegni, non sia convivente con il lavoratore richiedente, deve essere esibito, oltre al certificato di stato di famiglia di quest'ultimo, anche quello nel quale risulti compresa la persona a carico. Qualora, a norma dell'art. 211 della legge 19 maggio 1975, n. 151, gli assegni vengono richiesti, per i figli affidati, da persona separata o divorziata, nello stato di famiglia non deve essere compreso il nominativo del coniuge o ex coniuge. Quando non sia sufficiente il documento di cui sopra per comprovare il diritto agli assegni, dovranno essere presentati tutti gli altri documenti che saranno indicati per i singoli casi dalle Sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

DATA IL COMPILATORE L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

COPIA PER IL DATORE DI LAVORO: DA RESTITUIRE AL LAVORATORE IN CASO DI LICENZIAMENTO O DIMISSIONI PERCHÉ LA CONSEGNA AL SUCCESSIVO DATORE DI LAVORO PER RICHIEDERE GLI ASSEGNI FAMILIARI.

Il presente documento - da valere unicamente ai fini delle prestazioni I.N.P.S. - è esente da qualsiasi tassa, è valido fino al massimo di un anno dalla data del rilascio e deve essere rinnovato ad ogni variazione della situazione di famiglia.

AVVERTENZE

- 1) Gli assegni familiari spettano, per le persone a carico, ai lavoratori che, nel territorio dello Stato, prestino attività alle dipendenze di terzi o siano disoccupati (e fruiscano del trattamento di disoccupazione), qualunque ne sia l'età, il sesso o la nazionalità; hanno diritto agli assegni familiari, alla stregua dei lavoratori dipendenti, i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni.
- 2) Gli assegni spettano, nei limiti e con le condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore:
 - a) per il coniuge; b) per i figli legittimi o legittimati, per quelli naturali legalmente riconosciuti, per quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (o nati dall'altro coniuge prima del matrimonio o legalmente da lui riconosciuti anteriormente o posteriormente al matrimonio), per i fratelli e le sorelle (anche uterini e consanguinei e compresi i figli naturali della madre), per i nipoti (in linea retta o collaterale e compresi i figli naturali di una figlia o sorella nubile legalmente riconosciuti dalla madre), per i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge e per i minori affiliati e adottati; c) per i genitori legittimi, naturali ed adottivi, per gli affilianti, per il patrigno e la matrigna e per la persona cui il lavoratore fu regolarmente affidato dagli organi competenti ai sensi di legge; d) per gli altri ascendenti in linea retta del lavoratore.
- 3) Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziali, capi famiglia, gli assegni familiari spettano solo per i figli e le persone ad essi equiparate indicate alla precedente lettera b), salve le particolari condizioni stabilite dalle specifiche disposizioni di legge (particolari disposizioni sono previste in sede regionale).
- 4) Ai titolari di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti spettano gli assegni familiari, nei limiti e alle condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore:
 - a) per il coniuge; b) per i figli legittimi o legittimati, per quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, per quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (o nati dall'altro coniuge prima del matrimonio o legalmente da lui riconosciuti anteriormente o posteriormente al matrimonio), per i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge e per i minori affiliati o adottati.
- 5) Gli assegni familiari non spettano:
 - a) al coniuge del datore di lavoro; b) ai parenti ed affini non oltre il 3° grado del datore di lavoro, che siano con lui conviventi; c) ai lavoratori in genere indipendenti che assumano per proprio conto l'incarico di condurre a termine determinati lavori nell'interesse dei loro clienti, fatta eccezione per gli artigiani delle Regioni sarda e siciliana ai quali gli assegni competono ai sensi di particolari leggi regionali.
- 6) Per ottenere gli assegni, gli aventi diritto debbono presentare anzitutto, un certificato di stato di famiglia, redatto dal Comune di origine o di residenza sul presente modulo. Nel caso in cui la persona a carico, per cui si richiedono gli assegni, non sia convivente con il lavoratore richiedente, deve essere esibito, oltre al certificato di stato di famiglia di quest'ultimo, anche quello nel quale risulti compresa la persona a carico.
Qualora, a norma dell'art. 211 della legge 19 maggio 1975, n. 151, gli assegni vengono richiesti, per i figli affidati, da persona separata o divorziata, nello stato di famiglia non deve essere compreso il nominativo del coniuge o ex coniuge.
Quando non sia sufficiente il documento di cui sopra per comprovare il diritto agli assegni, dovranno essere presentati tutti gli altri documenti che saranno indicati per i singoli casi dalle Sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

DATA

IL COMPILATORE

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE